

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER L'EDILIZIA PRINCIPALE DEL CANTONE TICINO

DAL 1° APRILE 2003 AL 30 SETTEMBRE 2005

stipulato tra

la Società Svizzera degli Impresari Costruttori, sezione Ticino

da una parte

e

il Sindacato Edilizia & Industria
l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino

dall'altra

Indice

Disposizioni generali

	pag.	
Art. 1	Posizione del Contratto Collettivo di Lavoro nei confronti del Contratto Nazionale Mantello	5
Art. 2	Campo di applicazione dal profilo geografico	5
Art. 3	Campo di applicazione dal profilo aziendale	5
Art. 4	Contratti di adesione	5
Art. 5	Competenza per l'applicazione del contratto	5
Art. 6	Commissione Paritetica Cantonale - Nomina e costituzione	5
Art. 7	Compiti	6
Art. 8	Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale	6
Art. 9	Controlli aziendali	7
Art. 10	Accertamenti	7
Art. 11	Sentenza	7
Art. 12	Collegio Arbitrale	7
Art. 13	Arbitro Unico	8
Art. 14	Contributo professionale - Dichiarazione di adesione – Condizioni di rilascio – Emissione – Proventi e destinazione	9

Disposizioni materiali

	pag.	
Art. 15	Lavoro a cottimo	11
Art. 16	Lavoro in subappalto	11
Art. 17	Durata del lavoro	11
Art. 18	Ore flessibili	11
Art. 19	Calendari di lavoro	12
Art. 20	Vacanze collettive	12
Art. 21	Indennità giorni festivi infrasettimanali	12
Art. 22	Supplemento salariale per lavoro festivo	13
Art. 23	Indennità per il pranzo	13
Art. 24	Indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto	13

pag.

Art. 25	Assunzione della manodopera	14
Art. 26	Salari base e zone	14
Art. 27	Salario costante	14
Art. 28	Salari apprendisti	14
Art. 29	Indennizzo giornaliero	15

Durata del Contratto Collettivo di Lavoro

		pag.
Art. 30	Durata del Contratto Collettivo di Lavoro	16

Convenzione aggiuntiva concernente la regolamentazione per gli assistenti

		pag.
Art. 1	Requisiti	18
Art. 2	Qualifica	18
Art. 3	Orario di lavoro	18
Art. 4	Periodo di prova	18
Art. 5	Disdetta	18
Art. 6	Prestazioni in caso di malattia	19
Art. 7	Salari	19
Art. 8	Vacanze	19
Art. 9	Infortuni	19
Art. 10	Segreto professionale	19
Art. 11	Lavoro nero	19
Art. 12	Altre disposizioni e durata della convenzione	20

Procedura davanti al Collegio Arbitrale

	pag.	
Art. 1	Registrazione atti	22
Art. 2	Procedura in generale	22
Art. 3	Procedura orale	22
Art. 4	Procedura scritta	23
Art. 5	Relatore	23
Art. 6	Prove	23
Art. 7	Potere d'esame - Indagine d'ufficio	23
Art. 8	Assunzione delle prove	23
Art. 9	Giudizio	23
Art. 10	Notificazione del giudizio	24
Art. 11	Restituzione dei documenti	24
Art. 12	Modo di intimazione	24

Disposizioni generali

Art. 1 Posizione del Contratto Collettivo di Lavoro nei confronti del Contratto Nazionale Mantello

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) valevole a partire dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2005 incluse le relative Convenzioni aggiuntive e protocollari.

Il CCL costituisce parte integrante del CNM.

Art. 2 Campo di applicazione dal profilo geografico

Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Art. 3 Campo di applicazione dal profilo aziendale

Il campo di applicazione aziendale del presente CCL è conforme all'art. 2 del CNM.

Non sottostanno a questo campo di applicazione le aziende assoggettate ad un CCL specifico valevole per il Cantone Ticino.

Art. 4 Contratti di adesione

Le parti contraenti si impegnano, in collaborazione con la Commissione Paritetica Cantonale (CPC), affinché il CCL sia firmato e rispettato dalle aziende non associate alla Società Svizzera degli Impresari Costruttori, sezione Ticino (SSIC-TI).

Art. 5 Competenza per l'applicazione del contratto

Le parti contraenti del CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.

Art. 6 Commissione Paritetica Cantonale – Nomina e costituzione

Per l'interpretazione ed applicazione del CCL è designata una "Commissione Paritetica Cantonale dell'edilizia e del genio civile" (CPC) composta da 5 rappresentanti e da 3 supplenti della SSIC-TI e da 5 rappresentanti e da 3 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio paritetico.

Art. 7 Compiti

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- b) assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
- c) allestire il calendario di lavoro sezionale (art. 29 CNM);
- d) approvare i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali (art. 30-33 CNM), riservate le disposizioni dell'art. 76, cfr. 3, lett. b, pto. 2 CNM;
- e) conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore riguardo l'assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
- f) conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- g) eseguire controlli salariali, sugli oneri sociali e sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni Regionali (SR);
- h) applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (Appendice 6 CNM);
- i) notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l'eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell'assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- j) amministrare i proventi del contributo professionale;
- k) costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l'impiego;
- l) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
- m) verificare il rispetto dell'art. 16 relativo al lavoro in subappalto.

Art. 8 Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale

Divergenze di opinione e vertenze relative all'applicazione e all'interpretazione delle questioni regolate dal CNM e dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.

Durante e dopo l'esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull'andamento e sul contenuto delle trattative. Un'informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.

Se non si giungesse ad un'intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all'Arbitro Unico tramite ricorso.

Art. 9 Controlli aziendali

Per l'esecuzione dei controlli giusta l'art. 7 g), alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

Art. 10 Accertamenti

In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.

Art. 11 Sentenze

11.1 Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

11.2 La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

a) ammonimento scritto;

b) pena convenzionale:

- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di fr. 3'000.--;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 50'000.--.

11.3 La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.

11.4 La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.

Art. 12 Collegio Arbitrale

12.1 In applicazione dell'art. 77 del CNM, è costituito, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente CCL, un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL.

12.1.1 Esso è composto di 3 membri e cioè di:

- un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dalla Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino (SSIC-TI);
- un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, la SSIC-TI un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o recusati.

12.2 I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.

12.3 Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.

- 12.4 Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
- 12.5 Il Collegio Arbitrale:
- a) decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC dell'edilizia e del genio civile e si pronuncia sulle multe di detta Commissione.
 - b) decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.
- 12.6 Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
- 12.6.1 Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.
- 12.6.2 Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
- 12.7 Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
- 12.8 I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l'istruzione delle vertenze.

Art. 13 Arbitro Unico

Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato alla SSIC-TI o un lavoratore non affiliato ad un'organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.

Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l'art. 12 del presente CCL.

Art. 14 Contributo professionale - Dichiarazione di adesione - Condizioni di rilascio - Emissione - Proventi e destinazione

14.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare

	<u>fondo</u> <u>applicazione</u>	<u>fondo formazione</u> <u>professionale</u>	<u>Totale</u>
per le imprese aderenti alla SSIC-TI	0.5%	0.05%	0.10%*
per le imprese non aderenti alla SSIC-TI	0.25%	0.25%	0.50%**
per i lavoratori	0.91%	0.09%	1.00%***

* dei salari sottoposti ai premi AVS dell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 100.--;

** dei salari sottoposti ai premi AVS dell'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 500.--;

*** dei salari sottoposti ai premi AVS (tredicesima compresa).

14.1.1 Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo professionale dell'1% e a versarlo alla CPC entro i 30 giorni successivi.

14.1.2 E' fatto divieto alle imprese di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

14.1.3 Il mancato versamento del contributo professionale entro il termine stabilito dall'art. 14.1.1., sarà gravato degli interessi di mora; inoltre l'impresa potrà essere passibile di multa con l'eventuale diritto di ricorso a norma degli artt. 12 e 13 del presente CCL.

14.1.4 In caso di mancato pagamento del contributo professionale, i lavoratori interessati possono conferire procura alla CPC di procedere in loro rappresentanza civilmente o penalmente contro il datore di lavoro.

14.2 E' introdotta di conseguenza un'apposita "Dichiarazione di adesione al CCL" per le imprese.

La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata, su richiesta:

- a) alle imprese affiliate alla SSIC-TI, iscritte a Registro di Commercio, dal suo segretariato, previo versamento della tassa sociale e del contributo professionale previsto dall'art. 14.1.;
- b) alle imprese non affiliate alla SSIC-TI, iscritte a Registro di Commercio, dalla CPC in Bellinzona, previo versamento dei contributi previsti dall'art. 14.1.

14.3 La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dei titolari della ditta ed eventuali titoli tecnici;
- anno di costituzione e iscrizione al RC;
- data di adesione al CCL.

- 14.4 Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l'impresa, non affiliata alla SSIC-TI, che non ha versato il contributo professionale di cui all'art. 14.1.
La CPC allestirà e terrà aggiornato l'elenco delle imprese in possesso della dichiarazione di adesione al CCL.
- 14.5 A norma dell'art. 7 del presente CCL, le parti contraenti emaneranno un apposito regolamento da considerarsi parte integrante del CCL.
- 14.6 L'introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, per:
- a) sopperire agli oneri derivanti dal suo funzionamento, da quello del Collegio Arbitrale e dell'Arbitro Unico;
 - b) le spese di formazione e perfezionamento professionale;
 - c) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Disposizioni materiali

Art. 15 Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo non è permesso.
In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.

Art. 16 Lavoro in subappalto

Se un'impresa affida l'esecuzione di parte dei lavori o dell'opera intera a dei subappaltatori, essa è tenuta a verificare che questi rispettino i CCL di categoria.
La CPC potrà eseguire delle verifiche (vedi formulario messo a disposizione dalla CPC).

Art. 17 Durata del lavoro

Le ore di lavoro contrattuali annuali sono fissate in 2064 (vacanze comprese), corrispondenti alle 2112 ore previste dal CNM, dedotte le ore per i giorni festivi infrasettimanali.

Le ore di viaggio sul conteggio paga dovranno essere indicate separatamente dalle ore effettive.

Art. 18 Ore flessibili

18.1 Sono state fissate ad un totale di 75 all'anno.

18.2 Queste ore possono essere compensate con:

- a) le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- b) le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.

18.3 I lavoratori sono tenuti a rimanere sul cantiere in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per intemperie per un massimo di due ore; quest'ultime possono essere compensate con le ore flessibili.

18.4 Tutte le ore perse per intemperie o per esigenze di flessibilità aziendale che superano le 75, dovranno essere pagate secondo le disposizioni del CNM e di legge.

18.5 Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2064 ore, le ore eccedenti verranno compensate, entro il 31 marzo dell'anno seguente, a salario normale o in corrispondente tempo libero. Questo diritto esiste fino a un totale di 75 ore annuali.

18.6 Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.

Art. 19 Calendari di lavoro

19.1 Calendari sezionali

Entro il 15 dicembre, la CPC emanerà i calendari sezionali, valevoli per l'anno successivo. I calendari di lavoro sezionali dovranno prevedere, possibilmente, quale durata massima giornaliera del lavoro 9 ore.

19.2 Calendari aziendali

Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla CPC entro il 31 gennaio tenendo conto di quanto segue:

19.2.1 la durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 ½ ore ed un massimo di 46 ½ ore;

19.2.2 per i cantieri al di sopra dei 1000 m s/m, la durata massima del lavoro è fissata a 47 ½ ore settimanali;

19.2.3 la possibilità di recuperare al massimo due "ponti" a scelta dell'impresa. Eventuali ulteriori "ponti" potranno essere compensati con ore flessibili o con giorni di vacanza

Art. 20 Vacanze collettive

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori. Di regola questo periodo viene fissato nelle prime due settimane di agosto. La CPC ha facoltà di prolungare il periodo delle vacanze collettive a dipendenza dei giorni festivi d'agosto (1° agosto e Assunzione).

La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine dell'anno precedente.

Art. 21 Indennità giorni festivi infrasettimanali

21.1 In applicazione dell'art. 38 del CNM vengono stabiliti, per la durata del presente CCL, i seguenti giorni festivi infrasettimanali indennizzabili:

S. Giuseppe	Corpus Domini
Lunedì di Pasqua	SS. Pietro e Paolo
1° maggio	1° agosto
Lunedì di Pentecoste	Ognissanti

21.2 Per i salariati a ora, in deroga alle disposizioni del CNM, le parti contraenti del presente CCL concordano la totale retribuzione dei precitati giorni festivi con il pagamento di un'indennità percentuale sul salario base, compresi indennizzo giornaliero ed eventuali supplementi salariali, pari al 3%.

21.3 Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Art. 22 Supplemento salariale per lavoro festivo

Per il lavoro festivo, in deroga a quanto previsto dall'art. 56 del CNM, il supplemento

salariale è pari al 100%.

Restano riservate le disposizioni dell'Appendice della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

Art. 23 Indennità per il pranzo

In deroga e a completa tacitazione di quanto previsto dall'art. 60 del CNM, a tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri, è concessa un'indennità per il pranzo ammontante a:

	Per tutti i lavoratori
2003	fr. 1.— per ogni ora di lavoro
a partire dal 1° gennaio 2004	fr. 1.20 per ogni ora di lavoro

Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Per le assicurazioni sociali si ammette un'indennità giornaliera media (per giorno lavorato) di fr. 9.— per il 2003 (massimo fr. 2'160.— all'anno), rispettivamente fr. 10.— per il 2004 (massimo fr. 2'200.— all'anno).

Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.

Art. 24 Indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto

24.1 Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti indennità:

autovettura	cts. 60 al km
motocicletta	cts. 30 al km
ciclomotore	cts. 20 al km

24.2 L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

24.3 Di regola l'assunzione della maestranza è fatta sul cantiere. E' considerato lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l'operaio viene assunto.

24.4 Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione. Pertanto, il diritto all'indennità per l'uso di un mezzo privato di trasporto inizia a partire dal decimo chilometro.

24.5 Non si ha diritto a questa indennità se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l'impresa.

Art. 25 Assunzione della manodopera

Nell'assunzione della manodopera, gli imprenditori ossequeranno innanzitutto le leggi ed i regolamenti in materia e daranno possibilmente la preferenza, a parità di requisiti, ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCL.

Art. 26 Salari base e zone

In base all'Appendice 9 del CNM, le zone salariali sono le seguenti:

<u>Classe salariale</u>	<u>Salario orario e costante</u>	<u>Salario mensile</u>
C	blu	verde
B	blu	verde
A	verde	verde
Q	verde	verde
V	verde	verde

Restano riservate le disposizioni dell'Appendice della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

Art. 27 Salario costante

A complemento di quanto previsto dall'art. 47.1. del CNM, per l'introduzione del salario costante vale quanto segue:

1. l'obbligo del salario costante al massimo dopo 7 mesi d'assunzione;
2. il calcolo si farà moltiplicando il salario orario per il totale delle ore annuali (2112) diviso per 12 mesi, pari a 176 ore.

Art. 28 Salari apprendisti

La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

I.° ANNO	II.° ANNO	III.° ANNO
30%	40%	50%

del salario base della classe salariale Q (diplomati).

Durata del Contratto Collettivo di Lavoro

Art. 30 Durata del Contratto Collettivo di Lavoro

Il presente CCL entra in vigore il 1° aprile 2003 e scadrà il 30 settembre 2005.

Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, il presente CCL si riterrà disdetto negli stessi termini del CNM.

Bellinzona, 1° luglio 2003

per la Società Svizzera Impresari Costruttori, Zurigo:

il presidente:
W. Messmer

il segretario:
D. Lehmann

il giurista:
M. Huser

per la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino:

il presidente:
D. Gilardi

il vice presidente:
C. Muttoni

il segretario:
E. Bobbià

per il Sindacato Edilizia & Industria, Zurigo:

J. Robert

V. Pedrina

H.U. Scheidegger

per le sezioni SEI del Ticino:

R. Gallina

S. Lurati

G. Milani

M. Pronzini

per il Syna:

il presidente:
M. Hass

resp. settore:
P. Scola

per l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino:

G. Guidicelli

P. Locatelli

M. Robbiani

D. Tettamanti

Convenzione addizionale concernente la regolamentazione per gli assistenti

Le condizioni d'impiego degli assistenti edili e del genio civile che non sono in possesso di titoli di studio o diplomi, sono regolate dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 Requisiti

L'assistente è il collaboratore del datore di lavoro che esplica la sua attività prevalentemente tecnica e organizzativa tramite i capi muratori o i capi operai in uno o più cantieri.

In particolare, deve avere le seguenti conoscenze:

lettura del disegno, conoscenza delle prescrizioni relative alle costruzioni, tracciamenti, organizzazione del cantiere, rilievi, stesure di rapporto e conteggi di liquidazione.

Inoltre, deve provare di aver pratica di cantiere, dopo aver iniziato a lavorare come operaio qualificato, da almeno 10 anni.

Art. 2 Qualifica

La qualifica di assistente è decisa dal datore di lavoro.

Art. 3 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello praticato sul cantiere; esso potrà essere aumentato in misura ragionevole, senza speciale compenso.

Eventuali contestazioni saranno tempestivamente esaminate dalla Commissione Paritetica Cantonale.

Art. 4 Periodo di prova

I primi due mesi di servizio sono ritenuti di prova, salvo pattuizione scritta diversa; durante questo periodo ognuna delle parti può disdire il rapporto di lavoro con il preavviso di 5 giorni lavorativi.

Art. 5 Disdetta

Le parti possono disdire il rapporto d'impiego dopo il periodo di prova con i seguenti termini:

1° anno:	1 mese
2° e 3° anno:	2 mesi
dal 4° anno in avanti:	3 mesi

Tali disdette devono essere date, per iscritto, entro la fine del mese.

Restano riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni (art. 337) relative al licenziamento per cause gravi.

E' considerata causa grave anche la violazione delle clausole del presente CCL.

Art. 6 Prestazioni in caso di malattia

In caso di malattia, il datore di lavoro riconoscerà all'assistente l'80% del salario per un massimo di 720 giorni entro 900 giorni consecutivi previsti dalla LAMal. Il 100% del salario viene corrisposto per i primi 6 mesi.

Art. 7 Salari

Gli assistenti sono pagati con un salario minimo mensile di fr. 5'308.--.

Art. 8 Vacanze

Gli assistenti hanno diritto alle vacanze come segue:

fino al 49° anno di età	5 settimane (25 giorni lavorativi)
-------------------------	---------------------------------------

a partire dal 50° anno di età	6 settimane (30 giorni lavorativi)
-------------------------------	---------------------------------------

Art. 9 Infortuni

In caso d'infortunio, il datore di lavoro riconoscerà all'assistente il 100% del salario per un massimo di 6 mesi. In seguito beneficerà delle prestazioni della SUVA.

Art. 10 Segreto professionale

L'assistente è tenuto ad osservare il segreto professionale durante e dopo la cessazione del rapporto d'impiego: egli non può utilizzare a proprio profitto, nè a profitto di terzi, documenti, piani o altre informazioni di cui egli ha preso conoscenza espletando le sue funzioni.

Valgono a tale riguardo le disposizioni del CO.

Art. 11 Lavoro nero

Agli assistenti è assolutamente vietato lavorare per terzi, anche a titolo gratuito.

Art. 12 Altre disposizioni e durata della convenzione

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, fanno stato le disposizioni del presente CCL.

La durata della presente convenzione è uguale a quella del CCL.

Bellinzona, 1° luglio 2003

per la Società Svizzera Impresari Costruttori, Zurigo:

il presidente:
W. Messmer

il segretario:
D. Lehmann

il giurista:
M. Huser

per la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino:

il presidente:
D. Gilardi

il vice presidente:
C. Muttoni

il segretario:
E. Bobbià

per il Sindacato Edilizia & Industria, Zurigo:

J. Robert

V. Pedrina

H.U. Scheidegger

per le sezioni SEI del Ticino:

R. Gallina

S. Lurati

G. Milani

M. Pronzini

per il Syna:

il presidente:
M. Hass

resp. settore:
P. Scola

per l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino:

G. Guidicelli

P. Locatelli

M. Robbiani

D. Tettamanti

Procedura davanti al Collegio Arbitrale

Art. 1 Registrazione atti

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

Art. 2 Procedura in generale

La procedura è scritta o orale.

E' facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale.

Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 3 Procedura orale

3.1 Citazione

La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente.

Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.

3.2 Comparsa

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

3.3 Discussione

La discussione è diretta dal presidente; espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della CPC.

Sono ammesse la replica e la duplica

3.4 Conseguenza della mancata comparsa

Se una parte non compare, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.

3.5 Verbale

Il verbale della discussione contiene:

- il nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, il cognome e domicilio del ricorrente e del rappresentante della CPC;
- le date del ricorso e della decisione impugnata;
- i punti di questione che devono essere giudicati;
- il termine entro il quale il giudizio deve essere pronunciato;
- le prove chieste dalle parti;
- le ragioni delle parti, succintamente indicate.

Il verbale è firmato dai comparenti e dai membri del Collegio.

Art. 4 Procedura scritta

4.1 Termine

Ricevuto il ricorso o la proposta di multa, alla CPC o al contravventore è assegnato un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.

4.2 Termine alla controparte

Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno 10 giorni per le controsservazioni

4.3 Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto.

Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il Collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine in conformità degli articoli 4.1. e 4.2. deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.

Art. 5 Relatore

In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 6 Prove

Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Art. 7 Potere d'esame – Indagini d'ufficio

Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 8 Assunzione delle prove

Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse.

L'interrogazione del testimone è diretta dal presidente del Collegio; le parti possono porre domande.

Dell'assunzione delle prove viene tenuto un verbale.

Art. 9 Giudizio

Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio.

Esso contiene:

- la data;
- il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, cognome e domicilio del ricorrente;

- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;
- le domande delle parti;
- i punti di questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo.

Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio.

Art. 10 Notificazione del giudizio

Il giudizio è notificato al ricorrente o al suo rappresentante e alla CPC.
Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 11 Restituzione dei documenti

I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro 10 giorni.

Art. 12 Modo di intimazione

Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.

Bellinzona, 1° luglio 2003

per la Società Svizzera Impresari Costruttori, Zurigo:

il presidente:
W. Messmer

il segretario:
D. Lehmann

il giurista:
M. Huser

per la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino:

il presidente:
D. Gilardi

il vice presidente:
C. Muttoni

il segretario:
E. Bobbià

per il Sindacato Edilizia & Industria, Zurigo:

J. Robert

V. Pedrina

H.U. Scheidegger

per le sezioni SEI del Ticino:

R. Gallina

S. Lurati

G. Milani

M. Pronzini

per il Syna:

il presidente:
M. Hass

resp. settore:
P. Scola

per l'Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino:

G. Guidicelli

P. Locatelli

M. Robbiani

D. Tettamanti

Annotazioni

Annotazioni

Allestimento e stampa:

Commissione Paritetica Cantonale
dell'edilizia e del genio civile
Viale Portone 4
6500 Bellinzona

tel: 091/825 91 88
fax: 091/825 48 45
e-mail: info@cpcedilizia.ch